



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27/06/13 Protocollo N° 274589 Class: E.740.20.10 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Piani nazionali di controllo delle salmonellosi 2013: richiesta chiarimenti.**

POSTA ELETTRONICA

Al Ministero della Salute
Direzione Generale Sanità Animale e
Farmaco Veterinario
Ufficio II

| | |
|--|----------|
| U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asl4_vi" | |
| - 1 LUG. 2013 | |
| N..... | 26379 |
| Tit..... | A. C. S. |

e, p.c.,

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle RegioniAl Centro di Referenza Nazionale per le
SalmonellosiLORO SEDI

In vista della prossima Ispezione FVO sui Piani in oggetto (prevista per il mese di dicembre 2013), al fine di dare uniforme applicazione dei citati Piani in tutto il territorio nazionale, si riportano di seguito alcune richieste di chiarimento pervenute allo scrivente Coordinamento da parte dei Servizi Veterinari delle Regioni, al fine di una loro trasmissione a codesto Ministero con la richiesta di poter ricevere le debite delucidazione.

Si riportano pertanto, di seguito, le principali richieste di chiarimento in merito all'applicazione dei Piani Salmonellosi 2013, chiedendo cortesemente una risposta puntuale per ciascun quesito:

PIANO RIPRODUTTORI GALLUS GALLUS:**A) In caso di riscontro di Salmonelle Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar e Virchow in incubatoio:**

Il Piano non dice nulla circa il destino delle uova presenti in incubatoio al momento della conferma della positività a SE o ST: cosa fare?

- attendere l'esito dei controlli fatti nei gruppi dei riproduttori di provenienza delle uova e solo in caso di positività di questi ultimi disporre la distruzione delle uova presenti in incubatoio? In questo caso, in attesa dell'esito dei campionamenti fatti sui gruppi, le uova presenti in incubatoio, possono essere destinate all'incubazione?
- Oppure ne va disposta la distruzione da subito?

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

B) In caso di riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium in allevamento a seguito di controllo ufficiale:

- Nel Piano si riporta che:

- Gli animali del gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium sono abbattuti e successivamente distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, e smi, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonella;
- Le uova dei gruppi risultati positivi a S. Enteritidis o Typhimurium ancora presenti nelle aziende di origine e/o destinazione sono distrutte.

- Nel D.M. 19/02/2010 invece è riportato che:

le uova ancora presenti presso gli incubatoi dei gruppi nei quali è stata identificata a seguito di controllo ufficiale la presenza di S. Enteritidis o Typhimurium vanno distrutte o trattate termicamente.

Alla luce di quanto sopra, quindi, le uova:

- vanno distrutte?
- oppure, in alternativa, trattate termicamente?

C) Indennizzi:

- Nel Piano si riporta che:

Le condizioni specifiche per il riconoscimento degli indennizzi sono indicate nel D.M. 19 febbraio 2010, in corso di revisione.

- Nel D.M. 19/02/2010 si riporta che:

- Nel caso di animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un' indennità calcolata sulla base della Legge 218/88.
- Qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall' indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall' utilizzo delle carni.
- Qualora l'Autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili, (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa un' indennità.

- Nel DM 4 febbraio 2013 "Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus, in attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218":

- si rimanda nuovamente al DM 19/02/2010;
- si fa esplicito riferimento alle modalità di indennizzo di cui alla L 218/88, art.2, comma 4, che a sua volta è collegato al comma 5 del medesimo articolo; in pratica si conferma quanto stabilito dal DM 19/02/2010.

- La Decisione 2012/761/UE del 30/11/2011 stabilisce che solo gli animali abbattuti e uova distrutte possono essere oggetto di cofinanziamento.

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

3

Quindi, tutto ciò premesso, si chiede conferma che:

In base alla L.218/88 si possano indennizzare gli allevatori per:

- animali abbattuti/distrutti/macellati;
- eventuale distruzione di attrezzature/mangimi/prodotti agricoli;

chiedendo, contestualmente, se le uova ai sensi della L. 218/88 debbano essere considerate come "animali" (quindi indennizzabili al 100%)

In base alla Dec 2012/761 si possa chiedere cofinanziamento solo per spese connesse a:

- abbattimento/distruzione animali;
- distruzione uova.

Si chiede infine se, nel caso sia possibile inviare le uova al trattamento termico anziché alla distruzione, possa essere riconosciuto all'allevatore l'indennizzo pari alla differenza tra il valore delle uova da cova e il ricavato ottenuto dall'invio al trattamento.

Caso particolare:

L'allevatore, a seguito di positività in autocontrollo, decide di non inviare le uova all'incubazione, stoccandole in allevamento o presso incubatoio, in attesa dell'esito del controllo ufficiale.

In caso di conferma, queste uova dovranno essere distrutte/trattate termicamente.

Al di là del destino delle uova (distruzione; trattamento termico), considerato che è stata una scelta dell'allevatore il non destinare tali uova all'incubatoio, esse sono indennizzabili e/o ammissibili al cofinanziamento?

PIANO OVAIOLE:

A) Riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium in allevamento a seguito di controllo ufficiale

- Nel Piano si riporta che:

- Gli animali del gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium sono abbattuti e successivamente distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE e smi, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonella;
- Le uova dei gruppi risultati positivi/sospetti a S. Enteritidis o Typhimurium devono essere considerate di categoria B, ai sensi del Regolamento (CE) 589/2008.

- Nel DM 11/11/2011 sono riportate le medesime disposizioni.

Si chiede conferma quindi che, in caso di positività a SE o ST, il provvedimento da adottare nei confronti delle uova è il vincolo al trattamento termico, non essendo contemplata nel Piano la distruzione.

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 – Fax 041/2791330-1374



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

B) Indennizzi

- Nel Piano si riporta che:

Le condizioni specifiche per il riconoscimento degli indennizzi sono indicate nel D.M. 11 novembre 2011.

- Nel D.M. 11/11/2011 si rimanda ancora al D.M. 02/02/2008:

- Nel caso di animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un' indennità calcolata sulla base della Legge 218/88;
- Qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall' utilizzo delle carni;
- Qualora l'Autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa un' indennità.

- La Decisione 2012/761/UE del 30/11/2011 stabilisce che solo gli animali abbattuti e uova distrutte possono essere oggetto di cofinanziamento.

Ciò premesso si chiede conferma che in caso di riscontro di positività a SE o ST:

1) In base alla L.218/88 si possano indennizzare gli allevatori per:

- animali abbattuti/distrutti/macellati;
- eventuale distruzione di attrezzature/mangimi/prodotti agricoli.

Anche in questo caso (come per il Piano polli riproduttori), si chiede di precisare se le uova ai sensi della L. 218/88 debbano essere considerate come "prodotti" (e quindi indennizzabili all'80%), pur consapevoli che il Piano ovaiole 2013 non prevede, tra i provvedimenti, la distruzione delle medesime.

2) In base alla Dec 2012/761 si possa chiedere cofinanziamento solo per spese connesse a:

- abbattimento/distruzione animali;
- distruzione uova; da notare che la distruzione delle uova non è comunque contemplata tra i provvedimenti previsti dal Piano.

3) Non è prevista alcuna forma di indennizzo per le uova commercializzate come categoria B (unico provvedimento previsto dal Piano).

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore del Gruppo S.V.S.A.

Dr. Giorgio Cester

MB

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Unità di Progetto Veterinaria | Dirigente: Dr. Giorgio Cester | Tel. 041/2791325 - 1457 | Fax: 041/2791330 - 1374 |
| e-mail: giorgio.cester@regione.veneto.it | e-mail istituzionale: saia@regione.veneto.it | Sito Web: www.regione.veneto.it | |

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374